

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 35/TFN – Sezione Disciplinare (2017/2018)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Mario Antonio Scino **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Fabio Micali **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni si è riunito il 18.1.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

[91] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CEROLINI GIUSEPPE (all'epoca dei fatti Presidente della Società US Civitanovese), CEROLINI MARIO (all'epoca dei fatti DG della Società US Civitanovese), QUINTO FELICE (all'epoca dei fatti Direttore Tecnico della Società US Civitanovese), IUS GIANLUCA (all'epoca dei fatti Presidente dell'ASD Città di Foligno 1928), SOCIETÀ ASD CITTÀ DI FOLIGNO - (nota n. 3498/846 pfl6-17 GP/AA/mg del 30.10.2017).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, al termine della riunione odierna, nella quale è comparsa la Procura Federale:

1°) letto l'atto 30 ottobre 2017 con cui la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale i Sigg.ri Cerolini Giuseppe, Cerolini Mario, Quinto Felice, Ius Giuseppe e la Società ASD Città di Foligno 1928 per le violazioni puntualmente descritte in detto atto;

2°) rilevato che i deferiti Cerolini Giuseppe e Quinto Felice non sono stati raggiunti dalla comunicazione della fissazione della riunione odierna stante la loro irreperibilità e che la lettera di identico tenore, indirizzata al deferito Cerolini Mario, è tornata al mittente senza alcuna motivazione;

3°) rilevato altresì che il deferito Quinto Felice non è stato notificato dell'atto di deferimento per sua irreperibilità;

4°) constatato infine che la parte motiva del deferimento contesta la violazione al Sig. Ius Gianluca, ma che risulta deferito il Sig. Ius Giuseppe;

5°) udita la Procura Federale, che ha eccepito la non rilevanza dell'errore materiale in cui è incorsa nella indicazione del nome del deferito Ius, che ha corretto a verbale, rimettendosi per il resto alle determinazioni di questo Tribunale;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

1°) dichiara il non luogo a procedere nei confronti del Sig. Quinto Felice per le ragioni sopra evidenziate;

nel contempo

- 2°) rimette alla Procura Federale il compimento di accertamenti anagrafico – domiciliari afferenti i Sigg.ri Cerolini Giuseppe e Cerolini Mario, nei confronti dei quali non si è perfezionato il contraddittorio (art. 30 comma 10 CGS), da comunicarsi alla Segreteria di questo Tribunale (art. 32 novies CGS) entro e non oltre gg. 30 (trenta) dalla notifica della presente ordinanza;
- 3°) rimette gli atti alla Procura Federale affinché il deferimento sia formulato nei confronti del Sig. lus Gianluca (art. 32 ter comma 4 CGS), non configurandosi nel caso in esame l'errore materiale, non emendabile al di fuori del contraddittorio;
- 4°) sospende la decorrenza dei termini di cui all'art. 34 bis, comma 5 CGS.

[93] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BAUMGARTNER WALTER (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Fussball Club Sudtiroi Srl), SOCIETÀ FUSSBALL CLUB SUDTIROL SRL - (nota n. 3642/33 pf17-18 GC/GP/ac del 03.II.2017).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- 1°) letta l'istanza dei deferiti di rinvio della riunione odierna, motivata sulla loro impossibilità a comparire;
- 2°) udita la Procura Federale che nulla ha opposto;
- P.Q.M.
- rinvia il dibattimento alla riunione del 1° febbraio 2018 ore 15.00;
- manda alla Segreteria di questo Tribunale di dare avviso ai deferiti;
- sospende i termini di cui all'art. 34 bis, comma 5 CGS e 38, comma 5 lett. d CGS CONI.

[95] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ ASD CAVENAGO FANFULLA - (nota n. 3736/1178 pf 16-17 GP/AS/ac del 07.II.2017).

La normativa

Il Dipartimento Interregionale FIGC – LND pubblicava sul CU n. 165 del 14.06.2016 l'elenco degli adempimenti necessari per l'iscrizione delle Società al Campionato Nazionale di Serie D stagione sportiva 2016/2017.

Siffatta normativa, dopo aver evidenziato che l'iscrizione doveva essere effettuata attraverso il portale "Società LND" dal menù "iscrizioni interregionale" alla voce "applicazione guidata: richiesta iscrizione", prevedeva che le Società dovevano, a pena di decadenza, nel periodo compreso dal 4 al 12 luglio 2016 ore 18.00, formalizzare l'iscrizione al Campionato, provvedendo, secondo le modalità on-line, alla compilazione definitiva e relativo invio telematico della detta iscrizione e della modulistica allegata.

Veniva scritto che il termine ultimo per tale operazione erano le ore 18.00 del 12 luglio 2016 e che esso aveva natura perentoria, nel senso che il suo mancato rispetto comportava l'esclusione della Società dal Campionato; veniva altresì scritto che detto mancato rispetto del termine per la trasmissione della documentazione allegata alla domanda (Punti A da 1 a 11 della normativa), ancorché prorogato sino alle ore 17.00 del successivo 26 luglio 2016, concretizzava un illecito disciplinare e, a seguito della trasmissione degli atti da parte della CO.VI.SO.D. alla

Procura Federale, era sanzionato su deferimento di quest'ultima dagli organi di giustizia sportiva con l'ammenda di € 1.000,00 (euro mille) per ciascun inadempimento.

Soccorrendo la violazione della normativa, il relativo deferimento coinvolgeva non solo la Società, ma anche il suo legale rappresentante, in base al principio che, ove non si fosse configurata la responsabilità di quest'ultimo, non si sarebbe potuta concretizzare la responsabilità della Società.

Secondo il sedimentato orientamento di questo Tribunale la sanzione a carico del legale rappresentante della Società deferita viene quantificata in misura pari a gg. 30 (trenta) di inibizione, maggiorata di ulteriori gg. 10 (dieci) per ogni inadempimento successivo al primo.

Il deferimento

La Procura Federale, fatto riferimento alla normativa di cui sopra e più in particolare alla informativa della CO.VI.SO.D. del 2 maggio 2017, accertava che la ASD Cavenago Fanfulla non aveva depositato entro il termine del 12 luglio 2016 ore 18.00 la dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco per i Campionati di Serie D e Juniores prevista al punto A9) del C.U. 165/2016, per cui, essendosi verificato l'illecito disciplinare, il 23 giugno 2017 notificava la comunicazione di conclusioni delle indagini al Sig. Barbati Luigi, nella qualità di Presidente della ASD Cavenago Fanfulla, al quale contestava la violazione dell'art. 10 comma 3 bis CGS, nonché alla ASD Cavenago Fanfulla, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS per il fatto addebitato al proprio legale rappresentante.

Successivamente alla notifica, in applicazione dell'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 32 sexies CGS, veniva comminata la sanzione concordata della inibizione di gg. 20 (venti) al Barbati, in proprio e nella sua qualità ed alla ASD Cavenago Fanfulla l'ammenda di € 667,00.

Poiché la Società non provvedeva a versare nei termini l'ammenda, il C.U. n. 73/AA del 23 ottobre 2017 pubblicava la risoluzione dell'accordo, sicché la Procura Federale, con atto del 7 novembre 2017, deferiva a questo Tribunale la ASD Canevago Fanfulla per violazione dell'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto A9) del C.U. n. 165/2016 LND – Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto al deposito entro il termine del 12 luglio 2016 ore 18.00 della dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco Serie D e Juniores.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale, la quale ha illustrato il deferimento e ne ha chiesto l'accoglimento, in una alla sanzione a carico della ASD Cavenago Fanfulla dell'ammenda di € 1.000,00 (euro mille), pari al minimo edittale previsto dalla normativa per ogni singolo inadempimento.

Nessuno è comparso per la Società, la quale non ha fatto pervenire scritti difensivi.

La decisione

Il deferimento è fondato.

L'illecito disciplinare della ASD Cavenago Fanfulla risulta documentalmente provato e deve essere pertanto sanzionato.

Tuttavia l'ammenda chiesta dalla Procura Federale deve essere maggiorata rispetto alla pena edittale di € 1.000,00 (euro mille), in considerazione della mancata ottemperanza da parte della

Società all'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 32 sexies CGS, che configura un'ulteriore inadempimento rispetto a quello che le è stato contestato.

Appare equo a questo Tribunale, che si avvale della facoltà riconosciuta agli Organi di Giustizia Sportiva dall'art. 16 comma 1 CGS, di quantificare la parte ulteriore dell'ammenda nella somma di € 667,00 (euro seicentosessantasette), pari all'importo concordato ai sensi dell'art. 32 sexies CGS, che la Società avrebbe dovuto corrispondere, ma che non ha corrisposto.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento in epigrafe infligge alla ASD Cavenago Fanfulla l'ammenda di € 1.667,00 (euro millesessantasette/00).

[80] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASTROLEMBO VENTURA TINDARO (all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD Tyrrenium Club), TRABUCCO FRANCESCO (Presidente nella s.s. 2016/17 della Società GSD Lascaris), SOCIETÀ ASD TYRRENIUM CLUB E GSD LASCARIS - (nota n. 2601/1234 pfl6-17 CS/sds del 4.10.2017).

Il deferimento

Con provvedimento del 4 ottobre 2017, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare:

1. Il Signor Tindaro Ventura Mastrolemba (tesserato in qualità di Presidente della Società ASD Tyrrenium Club) per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e 10, 6 del CGS, in relazione all'art. 3 del Regolamento del Torneo Nazionale "Memorial Ciro Friso" autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico (C.U. n. 90 del 18.5.2017 del Comitato Regionale Piemonte e Valle D'Aosta), al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico dell'1.7.2016 punto 9 e all'art. 21 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, per aver autorizzato, nella qualità di Presidente e Legale Rappresentante della ASD Tyrrenium Club, la partecipazione della propria categoria Pulcini al Torneo Nazionale "Memorial Ciro Friso", composta di ben 7 giovani calciatori ottenuti in prestito da altre Società affiliate, ancorché in possesso di regolare N.O. rilasciato dalle rispettive Società di appartenenza, e precisamente i seguenti giovani calciatori: Umberto Locantro, Melani Andrea, Massabò Giuseppe, Rosa Filippo, Sasso Luca, Coscia Federico, Morini Mattia, Macaluso Simone e Giunta Benjamin, nonostante le norme organizzatrici del suddetto Torneo prevedessero espressamente per la categoria Pulcini il divieto dell'utilizzo di prestiti.

2. Il Signor Francesco Trabucco (tesserato nella qualità di Presidente per la stagione sportiva 2016-2017 della GSD Lascaris) per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e 10, 6 del CGS, in relazione all'art. 3 del Regolamento del Torneo Nazionale "Memorial Ciro Friso" autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico (C.U. n. 90 del 18.5.2017 del Comitato Regionale Piemonte e Valle D'Aosta), al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico dell'1.7.2016 punto 9 e all'art. 21 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, per aver consentito, nella qualità di Presidente e Legale Rappresentante della GSD Lascaris, organizzatrice del suddetto Torneo Nazionale, la partecipazione della formazione categoria Pulcini della ASD Tyrrenium Club, composta di ben 7 giovani calciatori ottenuti in prestito da altre Società affiliate, ancorché in

possesso di regolare N.O. rilasciato dalle rispettive Società di appartenenza, e precisamente i seguenti giovani calciatori: Umberto Locantro, Melani Andrea, Massabò Giuseppe, Rosa Filippo, Sasso Luca, Coscia Federico, Morini Mattia, Macaluso Simone e Giunta Benjamin, nonostante le norme organizzatrici del suddetto Torneo prevedessero espressamente per la categoria Pulcini il divieto dell'utilizzo di prestiti.

3. La Società ASD Tyrrenium Club per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti imputabili al proprio Presidente e Legale Rappresentante pro tempore ed al proprio tesserato Signor Nino Busacca.

4. La Società GSD Lascaris per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti imputabili al proprio Presidente e Legale Rappresentante pro tempore.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, nessuno dei deferiti presentava una memoria difensiva.

Il patteggiamento

Prima dell'inizio del dibattimento, la Procura Federale, il Signor Mastrolembo Ventura Tindaro e la Società ASD Tyrrenium Club, questi ultimi rappresentati dall' Avv. Francesco Sinopoli, hanno depositato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, così determinata: per il Sig. Mastrolembo Ventura Tindaro, sanzione base inibizione di mesi 3 (tre), diminuita di 1/3 pari a mesi 1 (uno), sanzione finale inibizione di mesi 2 (due); per la Società ASD Tyrrenium Club, sanzione base ammenda di € 900,00 (euro novecento/00), diminuita di 1/3 pari a € 300,00 (euro trecento/00), sanzione finale ammenda di € 600,00 (euro seicento/00).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, esaminata la proposta e ritenuta congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

Il TFN-SD, rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il Sig. Mastrolembo Ventura Tindaro e la Società ASD Tyrrenium Club hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata; visto l'art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l'art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta)

giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione finale indicata risulta congrua.

Comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Il procedimento è proseguito per gli altri deferiti.

Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha richiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi per il Signor Francesco Trabucco l'inibizione per mesi 3 (tre) e nei confronti della Società GSD Lascaris l'ammenda di euro 600,00 (euro seicento/00).

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti e le prove prodotte dalla Procura Federale, rileva quanto segue:

Il deferimento trae spunto dall'attività d'indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 1234 pf 2016/2017, avente ad oggetto: "Partecipazione a tornei di carattere nazionale organizzati dalla F.I.G.C. da parte della Società ASD. Tyrrenium con squadre di categoria scuola calcio (Pulcini) portando calciatori tesserati con altre Società o privi di nulla osta ed in violazione delle norme in materia di tutela sanitaria. Si segnala la presenza della predetta Società nei seguenti tornei: 1) *Ciro Friso* in corso dal 9 all'11 giugno 2017 a Torino; 2) *Torneo Costa Gaia* disputato nel Gennaio 2017; 3) *Torneo Universal Youth Cup*, disputato nel periodo Gennaio – Febbraio 2017".

Dall'indagine, dalle evidenze istruttorie, dai documenti prodotti in atti, nonchè dai verbali di audizione dei Signori Nino Busacca (tesserato in qualità di allenatore della ASD Tyrrenium), Marina Tuccero (tesserata in qualità di Vice Presidente - Dirigente della GSD Lascaris), Mastrolembro Ventura Tindaro (tesserato in qualità di Presidente e Legale Rappresentante pro tempore della ASD Tyrrenium), Nunzio Conduci, tesserato in qualità di Presidente della ASCD Nuova Rinascita di Patti) risulta acclarata la circostanza che la Società ASD Tyrrenium ha partecipato al *Torneo Nazionale "Memorial *Ciro Friso*"*, indetto e organizzato dalla Società GSD Lascaris, riservato alla Categoria Pulcini 2° anno, che si è svolto in Pianezza (Torino) nei giorni 10/11 giugno 2017, con una squadra composta di 9 giovani, di cui 7 tesserati con altre Società, nonostante le norme organizzatrici del suddetto Torneo, all'art. 3 del Regolamento, prevedessero espressamente per la categoria Pulcini il divieto dell'utilizzo di prestiti.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Francesco Trabucco con conseguente violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e 10, 6 del CGS, in relazione all'art. 3 del Regolamento del *Torneo Nazionale "Memorial *Ciro Friso*"* autorizzato dal Settore Giovanile e

Scolastico (C.U. n. 90 del 18.5.2017 del Comitato Regionale Piemonte e Valle D'Aosta), al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico dell'1.7.2016 punto 9 e all'art. 21 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico in relazione alle norme indicate; per l'effetto di quanto sopra, la Società GSD Lascaris deve rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti imputabili al proprio Presidente e Legale Rappresentante pro tempore.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Mastrolembo Ventura Tindaro, inibizione di mesi 2 (due);
- per la Società ASD Tyrronium Club, ammenda di € 600,00 (euro seicento/00).

Infligge al Signor Francesco Trabucco l'inibizione per mesi 3 (tre) e alla Società GSD Lascaris l'ammenda di euro 600,00 (seicento/00).

[98] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FEDELI FRANCO (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società SS Sambenedettese srl), SOCIETÀ SS SAMBENEDETTESE srl- (nota n. 3915/35 pf17-18 GC/GP/ac del 10.11.2017).

Il deferimento

Con provvedimento del 10 novembre 2017, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare:

1. Il Signor Franco Fedeli (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società SS Sambenedettese Srl, per rispondere della violazione dell'art. 1bis, comma 1, del CGS, in relazione all'inosservanza dell'impegno assunto con la dichiarazione di cui al punto 1), lett. m), del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro 2016/2017, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 368/A del 26.04.2016, per non aver fatto partecipare il Vice Delegato per la sicurezza della Società ad almeno uno degli incontri formativi di aggiornamento organizzati dalla FIGC nei giorni 14-15 novembre 2016 e 29 maggio 2017.
2. La Società SS Sambenedettese Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS per il comportamento posto in essere dal proprio Legale Rappresentante.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, il deferito Franco Fedeli, n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società SS Sambenedettese Srl, presentava memoria difensiva con la quale respingeva qualsivoglia violazione del CGS. Spiegava, sul punto, che, con la Società SS Sambenedettese, aveva stipulato un contratto con la Soc. Siglob in forza del quale la Società SS Sambenedettese, sia in data 9.11.2016 che in data 20.5.2017, aveva provveduto ad invitare i Signori Simone Vannini, n.q. di delegato alla sicurezza, ed il Signor Emilio Manfroni (entrambi facenti parte della Siglob) a partecipare ai corsi formativi di aggiornamento organizzati dalla FIGC. Questi ultimi, peraltro, avevano correttamente ritirato le comunicazioni loro indirizzate e, pertanto, il deferito si era fidato della correttezza del loro operato. Solo con la notifica del deferimento, la Società SS Sambenedettese ed il suo

Amministratore Unico, avevano appreso della mancata partecipazione da parte dei soggetti sopra citati, agli incontri formativi di aggiornamento. Adducendo, pertanto, l'assoluta buona fede della sua condotta, il deferito Signor Franco Fedeli chiede di essere prosciolto dall'illecito ad egli ascritto o, in alternativa, di vedersi erogare il minimo edittale della sanzione prevista.

Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, ha richiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Franco Fedeli l'inibizione per giorni 30; nei confronti della Società SS Sambenedettese Srl l'ammenda di euro 20.000,00.

È altresì comparso il difensore dei deferiti, il quale ha preliminarmente formulato istanza di riunione del presente procedimento con il n. 99/TFN-SD, viste le ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva e ciò anche al fine dell'eventuale riconoscimento della continuazione nel caso in cui venisse irrogata una sanzione; ha concluso infine per il proscioglimento di entrambi i deferiti da ogni addebito, e in subordine per l'irrogazione della sanzione edittale minima a loro carico.

La Procura Federale non si è associata alla suddetta istanza di riunione.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

preliminarmente, vista l'istanza di riunione del presente procedimento con il n. 99/TFN-SD formulata dalla difesa dei deferiti;

rilevato che la Procura Federale non si è associata alla suddetta istanza;

dispone non accogliersi la predetta istanza e pertanto procedere separatamente nella trattazione di ciascun deferimento.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Il deferimento trae spunto dall'attività d'indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare 35pf17-18, avente ad oggetto: "Mancata partecipazione del Vice Delegato della S.S. Sambenedettese Calcio Srl ad entrambi gli incontri formativi di aggiornamento organizzati dalla FIGC il 14/15.11.2016 e per gli assenti al primo, il 29.5.2017, così come previsto dal C.U. n. 368/a del 26.4.2016".

Dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie, è emersa l'effettiva violazione, da parte dei deferiti delle norme indicate e di conseguenza la fondatezza degli addebiti loro mossi dalla Procura Federale, anche in considerazione del fatto che, secondo quanto disposto dall'ultimo capoverso del punto 1) del Titolo III del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici di Lega Pro 2016/2017, "l'inosservanza degli impegni assunti con la dichiarazione di cui al punto 1), lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) e m) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata su deferimento della Procura Federale, dagli organi di giustizia sportiva, per ciascun inadempimento con l'ammenda non inferiore ad € 20.000,00". Le eccezioni sollevate dal difensore dei deferiti nella propria memoria difensiva e nel corso del dibattimento, non possono ritenersi meritevoli di accoglimento. La Società deferita risponde sempre e comunque del comportamento posto in essere dai propri delegati, nel caso di specie la Società Siglob, e le giustificazioni addotte in epoca successiva al deferimento non sono di

per se un giustificato e idoneo motivo atti ad escludere il comportamento antiregolamentare contestato ai deferiti dalla Procura Federale.

Quanto alla Società SS Sambenedettese Srl risulta acclarata la responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio Legale Rappresentante.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, irroga le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Franco Fedeli l'inibizione per giorni 30 (trenta), nei confronti della Società SS Sambenedettese Srl l'ammenda di euro 20.000,00 (ventimila,00).

[99] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FEDELI FRANCO (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società SS Sambenedettese arl), SOCIETÀ SS SAMBENEDETTESE arl- (nota n. 3971/36 pfi7-18 GC/GP/ac del 13.11.2017).

Il deferimento

Con provvedimento del 10 novembre 2017, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare:

1. Il Signor Franco Fedeli (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società SS Sambenedettese Srl) per rispondere della violazione dell'art. 1bis, comma 1, del CGS, in relazione all'inosservanza dell'impegno assunto con la dichiarazione di cui al punto 1), lett. h), del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro 2016/2017, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 368/A del 26.04.2016, per non aver fatto partecipare un rappresentante della Società SS Sambenedettese Srl all'incontro sul tema della tutela della salute e della lotta al doping organizzato dalla Lega Pro, in accordo con la FIGC il 28.03.2017.

2. La Società SS Sambenedettese Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS per il comportamento posto in essere dal proprio Legale Rappresentante.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, il deferito Franco Fedeli, n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società SS Sambenedettese Srl, presentava memoria difensiva con la quale respingeva qualsivoglia violazione del CGS. Spiegava, sul punto, che, proprio al fine di adempiere a quanto previsto dalla normativa Federale, il deferito e la Società SS Sambenedettese inviavano alla Lega Italiana Calcio Professionistico, in data 21.3.2017, il nominativo del Dott. Marco Conio che avrebbe dovuto partecipare, in qualità di medico, all'incontro formativo sul tema della formazione e della lotta al doping per il giorno 28 marzo 2017.

La Società SS Sambenedettese Srl aveva, pertanto, provveduto in data 26.03.2017 a consegnare al Dott. Marco Conio la suddetta convocazione, relativa all'incontro formativo del giorno 28.3.2017 presso la palestra del Centro Tecnico Federale di Coverciano ed aveva ovviamente confidato nella presenza del Dott. Conio all'incontro.

Solo con la notifica del deferimento, la Società SS Sambenedettese ed il suo Amministratore Unico, avevano appreso della mancata partecipazione da parte del professionista, il quale aveva

successivamente giustificato la sua assenza mediante deposito di certificato ospedaliero del 28.3.2017 che attestava il ricovero in pronto soccorso per colica renale con annessa terapia antibiotica e prescrizione di n. 5 giorni di riposo medico.

Adducendo, dunque, l'assoluta buona fede della sua condotta, il deferito Signor Franco Fedeli chiede di essere prosciolto dall'illecito ad egli ascritto o, in alternativa, di vedersi erogare il minimo edittale della sanzione prevista.

Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, ha richiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Franco Fedeli l'inibizione per giorni 30; nei confronti della Società SS Sambenedettese Srl l'ammenda di euro 20.000,00.

È altresì comparso il difensore dei deferiti, il quale ha preliminarmente formulato istanza di riunione del presente procedimento con il n. 98/TFN-SD, viste le ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva e ciò anche al fine dell'eventuale riconoscimento della continuazione nel caso in cui venisse irrogata una sanzione; ha concluso infine per il proscioglimento di entrambi i deferiti da ogni addebito, e in subordine per l'irrogazione della sanzione edittale minima a loro carico.

La Procura Federale non si è associata alla suddetta istanza di riunione.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

preliminarmente, vista l'istanza di riunione del presente procedimento con il n. 98/TFN-SD formulata dalla difesa dei deferiti;

rilevato che la Procura Federale non si è associata alla suddetta istanza;

dispone non accogliersi la predetta istanza e pertanto procedere separatamente nella trattazione di ciascun deferimento.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Il deferimento trae spunto dall'attività d'indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare 36pf17-18, avente ad oggetto: "Mancata partecipazione con un proprio rappresentante da parte della Società S.S. Sambenedettese Calcio all'incontro sul tema della formazione e della lotta al doping organizzato dalla FIGC il 28.3.2017, così come previsto dal C.U. n. 368/a del 26.4.2016".

Dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie, è emersa l'effettiva violazione, da parte dei deferiti delle norme indicate e di conseguenza la fondatezza degli addebiti loro mossi dalla Procura Federale, anche in considerazione del fatto che, secondo quanto disposto dall'ultimo capoverso del punto 1) del Titolo III del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici di Lega Pro 2016/2017, "l'inosservanza degli impegni assunti con la dichiarazione di cui al punto 1), lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) e m) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata su deferimento della Procura Federale, dagli organi di giustizia sportiva, per ciascun inadempimento con l'ammenda non inferiore ad € 20.000,00"

Le eccezioni sollevate dal difensore dei deferiti nella propria memoria difensiva e nel corso del dibattimento, non possono ritenersi meritevoli di accoglimento. La Società deferita risponde sempre e comunque del comportamento posto in essere dai propri delegati, è le giustificazioni

adotte in epoca successiva al deferimento non sono di per se un giustificato e idoneo motivo atto ad escludere il comportamento antiregolamentare contestato ai deferiti dalla Procura Federale.

Quanto alla Società SS Sambenedettese Srl risulta acclarata la responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio Legale Rappresentante.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, irroga le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Franco Fedeli l'inibizione per giorni 30 (trenta), nei confronti della Società SS Sambenedettese Srl l'ammenda di euro 20.000,00 (ventimila,00).

* * * * *

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Mario Antonio Scino **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Marco Santaroni **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni si è riunito il 18.1.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:

[84] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GABRIELLI ANDREA (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AS Cittadella Srl), SOCIETÀ AS CITTADELLA SRL - (nota n. 3078/16 pf17-18 GC/GP/ac del 18.10.2017).

Il deferimento

Con provvedimento 3078/pf16-17/GC/GP/ac in data 18 ottobre 2017, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- 1) il Signor Gabrielli Andrea, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AS Cittadella Srl, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'inosservanza dell'impegno assunto con la dichiarazione di cui al punto 1), lett. e), del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici di Serie B 2016/2017, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 367/A del 26/4/2016, per non aver tesserato almeno ulteriori venti calciatrici under 12 all'interno del proprio settore giovanile, e per non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell'obbligo previste dal medesimo punto 1), lettera e);
- 2) la Società AS Cittadella Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

Le memorie difensive

Il Sig. Gabrielli Andrea e la AS Cittadella Srl, hanno fatto pervenire una memoria difensiva, con la quale evidenziano l'infondatezza della tesi accusatoria attesa,

- in fatto: a. l'attività di propaganda e pubblicizzazione svolta dal sodalizio sportivo al fine di tesserare giovani atlete; b. la esigua popolazione delle bambine del comune di Cittadella la quale si attesta sul numero di 440;

- in diritto: a. il tenore letterale della norma federale prevede l'impegno e non l'obbligo a tesserare giovani atlete; b. la applicabilità al caso di specie sia dell'istituto della forza maggiore, sia della esenzione di responsabilità per impossibilità di eseguire la prestazione; c. la incongruità, sproporzionalità e eccessiva afflittività della sanzione prevista, segnalando il rispetto e l'ottemperanza della informativa trasmessa all'Organo federale.

Concludono chiedendo, in via principale il rigetto e/o l'annullamento del deferimento, in subordine chiedendo l'applicazione di una sanzione inferiore a quella prevista dal minimo editale in considerazione della attenuante riferibile al comportamento dei deferiti.

Il dibattimento

Alla udienza del 18.1.2018 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale riportandosi integralmente all'atto di deferimento ha concluso per il suo accoglimento e formulando le seguenti richieste sanzionatorie:

- per Gabrielli Andrea, inibizione di mesi 1 (uno);
- per la Società AS Cittadella Srl, ammenda di € 40.000,00 (quarantamila/00).

È altresì comparso il difensore dei deferiti, Avv. Laura Dal Zuffo, il quale si è riportato alle memorie difensive ritualmente depositate, instando per il proscioglimento dei deferiti ovvero, in subordine, determinando una sanzione in misura inferiore in considerazione delle attenuanti.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato. La Procura Federale ha dimostrato che il sodalizio sportivo non ha tesserato il numero di giovani calciatrici (under 12) previsto dal Sistema Licenze Nazionali 2016-17 -Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 367/A.

La contestazione mossa appare pacifica in quanto confermata dal medesimo sodalizio sportivo il quale, tuttavia, ha precisato e documentato di aver posto in essere l'attività di propaganda e pubblicizzazione volta alla divulgazione della attività sportiva calcistica e finalizzata al tesseramento di giovani calciatrici per la Società AS Cittadella Srl. A prova dell'effettivo svolgimento della menzionata attività di propaganda, la difesa dei deferiti ha depositato ampia documentazione dalla quale si rileva l'esiguo numero della popolazione delle bambine del comune di Cittadella, la quale si attesta sul numero di 440, e pertanto la tangibile difficoltà per il raggiungimento del numero di giovani tesserate, imposto dalla norma federale.

Non possono essere accolte le considerazioni esposte dalla difesa dei deferiti in ordine alla interpretazione della norma, in quanto i criteri ivi esposti risultano essere cogenti e alla loro violazione conseguono specifiche sanzioni.

Tuttavia, la menzionata, e documentata, attività svolta dal sodalizio sportivo induce questo Tribunale a mitigare sensibilmente, anche in applicazione dell'art. 16, comma 1, CGS, le richieste sanzionatorie formulate dalla Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge le seguenti sanzioni:

- per il Sig. Gabrielli Andrea la sanzione della inibizione di giorni 10 (dieci);
- per la Società Cittadella, la sanzione della ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00).

[96] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ MODENA FC SRL - [nota n. 3935/291 pf16-17 GP/GC/blp del 10.11.2017].

[102] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CALIENDO ANTONIO [all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società Modena FC Srl - [nota n. 4104/291BIS pf17-18 GP/GC/blp del 15.11.2017].

Con provvedimento del 10.11.2017 – nota n. 3935/291 pf16-17 GP/GC/blp del 10.11.2017, la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale, la Società Modena FC Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per le condotte poste in essere dal Legale Rappresentante all'epoca dei fatti, nonché ed in ogni caso per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 10, comma 3 CGS, in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 4 del CU 113/A del 3 febbraio 2017, come modificato dal CU 43/A del 4 agosto 2017, per non aver provveduto, entro il termine del 16.9.2017, al pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2017 e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti per la mensilità di giugno 2017, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Covisoc, entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati.

Con ulteriore provvedimento del 15.11.2017 – nota n. 4104/291BIS pf17-18 GP/GC/blp del 15.11.2017, la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale il Sig. Caliendo Antonio, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1bis, comma 1 del CGS e 10, comma 3 CGS, in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 4 del CU 113/A del 3 febbraio 2017, come modificato dal CU 43/A del 4 agosto 2017, per non aver provveduto, entro il termine del 16.9.2017, al pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2017 e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti per la mensilità di giugno 2017, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Covisoc, entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e alle funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi.

Le memorie difensive

I deferiti non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

Alla udienza del 18.1.2018 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale preliminarmente ha chiesto la riunione dei due procedimenti in epigrafe, per ragioni di connessione oggettiva, quindi preso atto della revoca della affiliazione da parte della FIGC nei confronti della Società Modena FC Srl, come da CU n. 102/A – FIGC del 15.12.2017, si è rimesso alle decisioni del TFN in ordine alla sanzionabilità del sodalizio sportivo.

Il rappresentante della Procura Federale, riportandosi alle motivazioni esposte nei deferimenti ha concluso chiedendo per il Sig. Caliendo Antonio, la sanzione della inibizione di mesi 6 (sei). Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, preliminarmente, vista l'istanza formulata dalla Procura Federale, ravvisate le ragioni di connessione oggettiva, dispone la riunione dei procedimenti in epigrafe e osserva quanto segue.

Innanzitutto, la violazione dei predetti adempimenti è dimostrata per tabulas.

In particolare, in base a quanto accertato dalla Co.Vi.So.C. con specifica segnalazione, la Società Modena FC Srl non ha provveduto, entro il termine del 16.9.2017, al pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2017 e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti per la mensilità di giugno 2017, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Covisoc, entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati.

L'inosservanza dei predetti adempimenti appare confermata dalla condotta processuale degli stessi deferiti che non hanno mai contestato, né nell'ambito delle indagini, né in giudizio, le inadempienze contestate e che non si sono costituiti.

Stante la revoca della affiliazione della Società Modena FC Srl da parte della FIGC, questo Tribunale ritiene che il sodalizio sportivo non possa essere destinatario di sanzione.

Deve ritenersi congrua la sanzione chiesta dalla Procura Federale nei confronti del Sig. Antonio Caliendo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, in parziale accoglimento del deferimento in epigrafe trascritto, infligge al Sig. Antonio Caliendo la inibizione di mesi 6 (sei).

Dispone di non procedersi nei confronti della Società Modena Srl.

**Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare**
Avv. Mario Antonio Scino

“”

Pubblicato in Roma il 23 gennaio 2018.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio